



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE II

PIANIFICAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Tel. 0932 – 676611 / Corso Italia 72 – 97100 Ragusa

PEC : protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

email Dirigente : g.sulseni@comune.ragusa.gov.it

Prot n 10803/2020
Ragusa 28.01.2020

Allegato 23

RAPPORTO RELATIVO ALLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELAZIONE CONSUNTIVA - ANNO 2019

Premessa

L'articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha ampliato l'ambito applicativo di cui al D.L. 185/2008 prevedendo, al comma 1 – lett. a), l'estensione dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e quella della redazione dei relativi rapporti, già previste per i Ministeri, anche ad altri soggetti facenti parte delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT.

Con il D.Lgs. 192 del 09.11.2012 il Governo ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2011/7/UE in materia di ritardi nei pagamenti; l'obiettivo della norma è quello di garantire la tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2002.

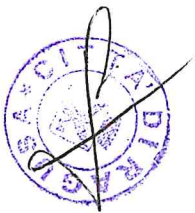
Tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004, tra cui anche gli enti locali, sono chiamate ad effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Inoltre,, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle citate direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita per il Ministero dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate.

PR

R



La Piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. La comunicazione inerente i pagamenti, in un primo momento demandata alle singole Amministrazioni, è garantita dallo sviluppo del SIOPE+, un sistema informativo che permette l'acquisizione automatica dei dati sui pagamenti.

Dopo due fasi di sperimentazione del Siope+, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha calendarizzato gli avvisi a regime per tipologie di enti pubblici. Dal 1° gennaio 2018 sono entrate a regime tutte le Regioni, le Provincie e le Città Metropolitane, dal 1° aprile 2018 si sono aggiunti i comuni con più di 60.000 abitanti e dal 1° luglio 2018 i comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 60.000 abitanti per un totale di circa 1.400 enti pubblici. Dal 1° ottobre 2018 SIOPE+ è diventato operativo per i Comuni fino a 10.000 abitanti e per le aziende sanitarie e ospedaliere.

Ai sensi dei commi 859 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145/2018, la legge di bilancio del 2019 prevedeva che a partire dal 2020, gli enti locali, tramite una deliberazione di Giunta, stanziassero nel proprio bilancio un fondo di garanzia debiti commerciali (missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10) con le seguenti caratteristiche:

- stanziamento obbligatorio qualora il debito commerciale residuo, scaduto e non pagato, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero qualora sia registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del d. lgs. n. 231/2002 (art. 33 d. lgs. n. 33/2013, art. 9 d. P.C.M. 22 settembre 2014 e art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014);
- delibera di Giunta adottata entro il 29 febbraio dell'esercizio in cui vengono rilevate le condizioni elencate (mancata riduzione del debito commerciale e/o ritardo nei pagamenti e/o mancata pubblicazione dell'ammontare dei debiti, nonché dei dati sulla piattaforma della certificazione dei crediti) riferite all'esercizio precedente.

L'art. 38 del D.L. n. 34/2019 (c.d. "decreto crescita"), convertito con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha introdotto due importanti modifiche al primo quadro normativo che disciplina il Fondo Garanzia Debiti Commerciali:

- 1) l'obbligo di accantonamento al FGDC, previsto nel caso di mancata riduzione del debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente, scatterà solo se anche il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 2) il Fondo Garanzia Debiti Commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni previste dal comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018.

La legge di bilancio 2020 ha apportato ulteriori modifiche al comma 859 della Legge n. 145/2018. Infatti l'art. 1, comma 854, lett. a) della legge di bilancio per il 2020 (A.C. 2305) ha prorogato di un anno (2021) l'entrata in vigore dell'obbligo di cui al citato comma 859 della legge n. 145/2018.



Il dato comunale

Nel corso del 2019 le principali anomalie che si rilevano nei procedimenti di spesa riguardano soprattutto la completezza documentale delle fatture, che alcune volte, non riportano correttamente alcuni elementi necessarie per una corretta contabilizzazione delle stesse. ovvero : la data o il termine di scadenza del pagamento concordato in sede di contratto; le modalità di pagamento; le coordinate bancarie; il numero dell'impegno; i riferimenti del CIG/CUP.

E' sempre piu' necessario che ciascun responsabile di servizio effettui una puntuale verifica dei documenti comunicando al fornitore le eventuali anomalie al fine di allinearsi con le procedure necessarie; in sede di liquidazione l'atto dovrà comunque riportare tutti gli estremi necessari per il pagamento .

Per le finalita' di cui al D.Lgs. 192/2012 e s.s.mm.ii. , e' inoltre estremamente importante che i responsabili di servizio provvedano a liquidare le fatture con regolarità e anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse. E' altresì importante che i responsabili della spesa provvedano ad una corretta alimentazione della PCC in ordine alle ragioni che determinano la non esigibilità del credito ovvero la contestazione delle fatture, sulla scorta delle indicazioni operative rese dalla PCC con comunicato del 20 marzo 2019.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 e' pari a giorni 15,5.

Quanto sopra esposto costituisce il rapporto in materia di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Ragusa e trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, al Signor Sindaco, al Segretario e ai Responsabili di Servizio.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Salsenti

